


COMUNE DI GUASTALLA  
Servizio **SEGRETARIA**  
Depositato il **18/12/2015**  
IL RESPONSABILE  


Servizio Polizia Amministrativa Commercio Agricoltura

\*\*\*\*\*

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI MERCATI DEL RIUSO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che i mercati del riuso sono quelli nei quali viene effettuata la vendita, il baratto, l'esposizione e la proposta di vendita (su aree pubbliche, private di cui il Comune abbia la disponibilità o private aperte al pubblico) di oggetti propri usati di modico valore, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento;

VISTO l'art 7 sexies del D.L. 208/2008 (Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato);

VISTO l'art. 180 bis del D.lgs. 152/2006 (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti);

VISTA la Delibera n° 151 del 10/02/2014 della Giunta Regionale Emilia Romagna (Definizione del concetto di "riuso" e conseguente inapplicabilità al medesimo delle norme regionali in materia di commercio);

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha incaricato il Servizio Polizia Amministrativa Commercio Agricoltura di predisporre il testo del Regolamento dei mercati del riuso, in base alle disposizioni di tali normative;

VISTO l'esito della seduta della Commissione Consiliare Affari Istituzionali e Finanziari, Attività Produttive tenutasi in data 03/02/2015;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del regolamento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale al fine di definire lo svolgimento dei mercati del riuso;

VISTO il parere favorevole di sola regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile dell'Area Affari Istituzionali e Relazioni Col Pubblico, ai sensi dell'art. 49 del D. L.gs. n. 267/2000;

CON voti .....

DELIBERA

1) di approvare il "Regolamento dei mercati del riuso", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il Responsabile dell'Area competente assumerà gli atti di gestione per l'attuazione del presente provvedimento.



# **COMUNE DI GUASTALLA**

## **REGOLAMENTO DEI MERCATI DEL RIUSO**

Approvato con Deliberazione C.C. n° del

## INDICE GENERALE

ART. 1 DEFINIZIONE DI RIUSO E FINALITA' DEI MERCATI

ART. 2 ISTITUZIONE E CARATTERISTICHE DEI MERCATI DEL RIUSO

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI AL MERCATO

ART. 4 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ART. 5 SOGGETTO GESTORE E RELATIVI OBBLIGHI

ART. 6 SCELTA DELLE AREE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI DEL RIUSO

ART. 7 ATTIVITA' DI CONTROLLO

ART. 8 RESPONSABILITA' DEL GESTORE

ART. 9 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

## **ART. 1 DEFINIZIONE DI RIUSO E FINALITA' DEI MERCATI**

1) Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei mercati del riuso, nei quali viene effettuata la vendita, il baratto, l'esposizione e la proposta di vendita (su aree pubbliche, private di cui il Comune abbia la disponibilità o private aperte al pubblico) di oggetti propri usati di modico valore, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate dall'art 7-sexies (Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato), del D.L. 208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) e dall'art. 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti) del D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale). La Delibera n° 151 del 10/02/2014 della Giunta Regionale Emilia Romagna (Definizione del concetto di "riuso" e conseguente inapplicabilità al medesimo delle norme regionali in materia di commercio) ha inoltre specificato che "le norme regionali in materia di commercio su aree pubbliche e in sede fissa non si applicano a coloro che vendono oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento".

2) I mercati del riuso perseguono le seguenti finalità:

- sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi;
- promuovere soluzioni per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti;
- assegnare un ruolo fondamentale nell'ambito della prevenzione nella gestione dei rifiuti al riutilizzo, inteso come "operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n.152/06;
- promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati ed inutilizzati, al fine di ridurre i materiali da smaltire e di valorizzare la filiera di recupero;
- ampliare, tramite il riutilizzo, la durata di vita dei prodotti;
- contribuire all'obiettivo della conservazione delle risorse (materiali ed energia) e ottenere una significativa riduzione dei rifiuti evitando efficacemente l'accumulo degli stessi;
- promuovere una cultura del riuso basata anche su principi di solidarietà sociale, a favore di fasce di popolazione con ridotte disponibilità economiche;
- favorire occasioni di socializzazione per la comunità, creando momenti di animazione e valorizzazione del territorio;
- promuovere azioni di valorizzazione delle attività commerciali in sede fissa, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività di artigianato di servizio, presenti nelle vicinanze delle aree interessate dai mercati del riuso.

## **ART. 2 ISTITUZIONE E CARATTERISTICHE DEI MERCATI DEL RIUSO**

1) I mercati del riuso sono istituiti con apposita deliberazione di Giunta comunale, su iniziativa diretta dell'Amministrazione o in accoglimento di una proposta avanzata da altro soggetto.

2) I mercati del riuso possono svolgersi una tantum o con cadenza periodica. Nell'atto di istituzione di ogni mercato viene definita anche la relativa periodicità.

## **ART. 3 SOGGETTI AMMESSI AL MERCATO**

1) La partecipazione al mercato è riservata a privati (persone fisiche maggiorenni) o associazioni regolarmente costituite ai sensi di legge che scambiano o vendono in modo sporadico ed occasionale beni di proprietà usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.

2) Sono escluse dalla partecipazione le imprese iscritte alla C.C.I.A.A. che mettono in vendita beni della propria attività commerciale.

3) I soggetti che partecipano ai mercati del riuso devono fornire all'organizzatore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R. 28.12.2000 N.445 con la quale attestano:

- di partecipare al mercatino come privato (persona fisica) o legale rappresentante di associazione regolarmente costituita. Il legale rappresentante dell'associazione che non partecipa direttamente, deve indicare nella dichiarazione sostitutiva di cui al comma precedente anche i nomi ed i dati anagrafici degli eventuali incaricati;
- di aver preso visione delle norme contenute nel presente regolamento e delle disposizioni previste nell'atto di istituzione della specifica manifestazione;
- che gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercato del riuso a cui partecipano sono propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, ai sensi all'art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e delle finalità di cui all'art. 180 bis del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 205/2010.

#### **ART. 4 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

1) Il soggetto ammesso a partecipare al mercato del riuso deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito, se non temporaneamente, da altri soggetti.

Agli espositori è vietato:

- richiamare il pubblico con amplificazioni, grida e schiamazzi;
- effettuare la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa;
- vendere, esporre, barattare o proporre in vendita: oggetti preziosi, armi ed esplosivi, oggetti pericolosi e/o contundenti, articoli non in regola con le norme del copyright e dei diritti d'autore, oggetti, riviste, video con contenuto pornografico o vietato ai minori, oggetti che in qualche modo violino le leggi vigenti, qualsiasi prodotto alimentare, animali

2) Con atto della Giunta Comunale possono essere specificamente definite:

- le modalità di adesione e partecipazione ai mercati del riuso, l'importo massimo dell'eventuale contributo di partecipazione a carico dei soggetti ammessi al mercato, le giornate e gli orari di svolgimento nonché l'individuazione delle aree destinate a tali manifestazioni;
- le modalità di allestimento dei banchi di vendita, le condizioni per lo stazionamento delle attrezzature e per l'esposizione della merce;

3) L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area della manifestazione e/o nell'occupazione dello spazio assegnato.

#### **ART. 5 SOGGETTO GESTORE E RELATIVI OBBLIGHI**

1) I soggetti che si propongono come organizzatori del mercato del riuso potranno essere associazioni operanti nella realtà territoriale comunale.

2) Le proposte di istituzione di mercati del riuso presentate da soggetti che si candidano a gestirne l'organizzazione devono contenere:

- i dati del soggetto che si propone come organizzatore
- luogo di svolgimento
- periodicità
- giorni e orari
- altre informazioni utili all'Amministrazione per la valutazione del progetto stesso
- indicazione del contributo che il soggetto organizzatore chiede agli espositori

3) Per esigenze di programmazione delle manifestazioni e degli eventi in ambito comunale, le proposte di istituzione dei mercati del riuso devono essere presentate al protocollo dell'ente entro

il 31/12, con riferimento al 1° semestre dell'anno successivo, ed entro il 30/06 con riferimento al 2° semestre; sarà cura della Giunta Comunale accogliere le proposte presentate e redigere apposito calendario semestrale.

In caso di accoglimento del progetto presentato, la gestione del mercato sarà affidata al soggetto proponente, sulla base di apposita autorizzazione/convenzione, approvata e sottoscritta nel rispetto delle procedure e disposizioni vigenti in materia. L'Amministrazione Comunale potrà imporre un limite massimo al contributo di partecipazione richiesto agli espositori dal soggetto organizzatore. In caso di mercato istituito e organizzato su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima, qualora non ritenga di gestirlo direttamente, può affidarne la gestione ad un soggetto appositamente individuato nel rispetto delle procedure e disposizioni vigenti in materia.

#### 4) Il soggetto gestore:

- rappresenta il referente unico dell'Amministrazione Comunale per l'organizzazione e lo svolgimento del mercato ad esso affidato;
- sottoscrive con il Comune l'apposita convenzione, assumendo la piena responsabilità del corretto svolgimento dello stesso;
- pubblicizza in modo adeguato lo svolgimento e le finalità del mercatino;
- provvede all'organizzazione del mercatino e all'assegnazione degli spazi;
- dispone gli spazi espositivi salvaguardando le condizioni di sicurezza per espositori e visitatori, adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento nonché l'accesso agli esercizi commerciali ed alle attività di somministrazione alimenti e bevande insediate nell'area in cui si svolge il mercato; a tal fine, all'atto di presentazione del progetto proposto, dovrà essere allegata planimetria in scala dell'area in cui intende svolgere la manifestazione, con individuazione degli spazi espositivi nel rispetto delle disposizioni indicate nel presente regolamento;
- provvede al pagamento di quanto dovuto per Canone di Occupazione temporanea di Suolo Pubblico ed ogni altro onere, tariffa e rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercato; a tal fine l'Amministrazione Comunale potrà richiedere il pagamento di un ulteriore eventuale onere dovuto all'utilizzo di attrezzature e personale del Comune di Guastalla secondo tariffe e condizioni stabilite da apposita Delibera di Giunta Comunale;
- controlla che venga venduta merce esclusivamente usata;
- redige un elenco dei partecipanti da inviare al Comune nei giorni immediatamente successivi allo svolgimento di ogni edizione del mercato;
- provvede alla copertura assicurativa RCT per eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e alle proprietà di terzi;
- promuove lo svolgimento di attività collaterali utili a diffondere la cultura del riuso e la valorizzazione delle risorse prima che diventino rifiuti.

### **ART. 6 SCELTA DELLE AREE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI DEL RIUSO**

Nel valutare i progetti dei mercati del riuso, l'Amministrazione Comunale verifica che le aree proposte, sia pubbliche che private, abbiano le caratteristiche idonee (accessibilità, sicurezza, presenza di sufficiente illuminazione pubblica, dotazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, dotazione di parcheggi, impatto sulle aree limitrofe, rapporto superficie/partecipanti, vicinanza ad abitazioni, ecc. ....), anche al fine di determinare un congruo numero di mercati sulla stessa area.

### **ART. 7 ATTIVITA' DI CONTROLLO**

I mercati del riuso sono soggetti all'attività di controllo del soggetto gestore e al controllo dell'Amministrazione Comunale che lo esercita a mezzo del Comando di Polizia Municipale.

## **ART. 8 RESPONSABILITA' DEL GESTORE**

Durante lo svolgimento del mercato del riuso il gestore della manifestazione assume ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, fiscale, civile, penale ed amministrativo dell'attività posta in essere sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi, privati e pubblici.

## **ART. 9 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI**

1) In caso di inadempimento da parte del soggetto gestore degli obblighi previsti dalla convenzione, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere de jure la convenzione stessa e di disporre la decadenza della relativa concessione per l'occupazione del suolo pubblico. In tal caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di sopprimere il mercato del riuso, di gestirlo direttamente o di affidarlo ad un altro soggetto gestore.

2) In caso di inosservanza da parte dei partecipanti degli obblighi previsti dal presente regolamento e di eventuali ulteriori obblighi previsti nelle deliberazioni di istituzione dei mercati del riuso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. Al procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della L. 698/1981 e successive modifiche ed integrazioni.